



## **TRIBUNALE DI IVREA**

### **SEZIONE UNICA CIVILE E FALLIMENTARE**

**PROT. NR 1326 DEL 16.06.2020**

#### **A TUTTI I PROFESSIONISTI ISCRITTI NELLE LISTE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

ALL'ESITO DELLA RIUNIONE 16.6.2020, I SOTTOSCRITTI MAGISTRATI ASSUMONO LA SEGUENTE CIRCOLARE A VALERE PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI NELLE LISTE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PRESSO IL TRIBUNALE.

a) Redazione inventario (art. 87 L.F.)

Si comunica che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 4.06.2020, denominata “*L’organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella “fase 2” dell’emergenza COVID-19*” (Pratica nr. 244/VV/2017), ha espressamente previsto che: “*I curatori potranno essere invitati a procedere nelle operazioni di inventario con la necessaria celerità, dalle stesse dipendendo un rapido avvio della fase liquidatoria. Al riguardo si registra la prassi adottata da alcuni uffici i quali, allorquando la cancelleria, operando a ranghi fortemente ridotti nell’attuale situazione epidemiologica, non è nella condizione di assicurare prontamente l’assistenza di cui all’art. 87 L.F., autorizzano il curatore - in quanto pubblico ufficiale sottoposto ad uno speciale statuto di responsabilità anche penale - a provvedere in*

*autonomia a detto incumbente, eventualmente con l'ausilio del solo esperto stimatore, anticipando, in via di prassi, la scelta operata dal legislatore nel Codice della crisi”.*

La indicazione regolamentare anticipa quanto previsto dal Codice della Crisi che entrerà in vigore, come noto, nel settembre 2021, prevedendo la possibilità che i Curatori fallimentari procedano alle operazioni di inventario dei beni attinti al fallimento, senza l'assistenza del cancelliere.

Poiché la situazione di grave scopertura di organico del personale di cancelleria presso il Tribunale di Ivrea è notoria, **si invitato i Curatori Fallimentari, nella loro qualità di pubblici ufficiali, a provvedere alle operazioni di inventario in autonomia e senza previamente richiedere l'assistenza del cancelliere.**

*b) Attività di liquidazione*

La suindicata delibera del CSM del 4.06.2020 ha altresì previsto, con il precipuo fine di assicurare la ripresa delle attività di liquidazione dei beni delle procedure concorsuali, che: *“in tutti gli uffici giudiziari i curatori e i liquidatori potranno immediatamente riprendere le operazioni di vendita dei beni mobili e immobili ogni qualvolta sussistano le condizioni per consentire ai potenziali interessati all'acquisto la visione dei beni da liquidare, alla luce delle prescrizioni di profilassi e “distanziamento sociale” imposte dalle Autorità competenti.*

*Con riferimento all'alienazione coattiva di aziende e beni immobili, i curatori e i liquidatori potranno fissare gli esperimenti di vendita, quanto meno nelle seguenti ipotesi: a) immobili ad uso abitativo o non abitativo liberi; b) aziende in esercizio e immobili ad uso commerciale o industriale sia sgombri, sia occupati con titolo o senza titolo (può, infatti, presumersi che ove lo svolgimento di attività economiche sia autorizzato in ossequio alle prescrizioni igienico-sanitarie imposte sia consentito anche l'accesso per i professionisti e i potenziali acquirenti che a tali regole si adeguino).*

*Con riguardo agli esperimenti di vendita già fissati per i quali i termini per le offerte non siano ancora spirati, i curatori e liquidatori, o per essi i commissionari nominati, ove nell'incertezza del momento sia stata disposta la sospensione, ogni qualvolta le vendite non riguardino immobili ad uso abitativo occupati, potranno tenere gli esperimenti di vendita già scadenzati sempre che la pubblicità sul Portale delle vendite*

*pubbliche sia avvenuta 30 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto (art. 107, l. fall., art. 490 c.p.c.), al netto della sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, e sempre che il luogo fisico destinato allo svolgimento delle aste consenta il rigoroso rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza disposte dalla normativa emergenziale.*

*Nella fissazione dei nuovi esperimenti di vendita, i professionisti potranno essere sensibilizzati a procedere con modalità di vendita telematica pura, neutralizzando in tal modo ogni evenienza di assembramento anche in occasione della fase di gara.*

*Quanto ai beni mobili, sempre in ossequio alle restrizioni nei rapporti interpersonali stabilite dalla normativa di contrasto alla pandemia, possono sin d'ora essere posti in vendita, auspicabilmente con modalità telematica pura, i beni visionabili dagli interessati e che si trovino allocati al di fuori degli immobili residenziali”.*

**Pertanto, a parziale modifica della Circolare prot. n. 67-INT del 23.03.2020, si invitano tutti i Professionisti ad attenersi alle indicazioni di cui alla delibera CSM del 4.06.2020, al fine di riprendere le attività di liquidazione dei beni.**

Sul punto, si invitano i Curatori a rendere, unitamente al deposito dell'istanza di autorizzazione al compimento degli atti esecutivi (o autonomamente, qualora l'esperimento di vendita risulti già autorizzato), dichiarazione circa l'idoneità dei luoghi ove è previsto lo svolgimento della gara ad assicurare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie volte a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19. Il previo puntuale accertamento della possibilità di svolgere in sicurezza le operazioni di gara è adempimento imprescindibile sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria.

*c) Chiusura dei fallimenti*

La Cancelleria fallimentare ha evidenziato una serie di criticità in relazione alla completezza dei fascicoli per i quali risultano già depositate istanze di chiusura *ex art. 118 L.F.*, rimaste inevase.

Le criticità riguardano in particolare la riscontrata incompletezza documentale del fascicolo concorsuale che impedisce i controlli di rito che la Cancelleria svolge prima

di inoltrare l'istanza di chiusura al Tribunale fallimentare per l'emissione del relativo provvedimento.

Tali controlli riguardano:

- 1) la completezza delle domande di insinuazione al passivo che devono essere depositate telematicamente;
- 2) la indicazione del nome e dell'indirizzo dell'imprenditore fallito (o del legale rappresentate) al quale notificare la chiusura;
- 3) la verifica del pagamento delle spese di giustizia, ove le disponibilità liquide del fallimento lo consentano;
- 4) il deposito del libro giornale;
- 5) il deposito delle ricevute di avvenuto pagamento per riparto finale.

**Pertanto, al fine di agevolare i controlli operati dalla Cancelleria Fallimentare e funzionali alla più sollecita chiusura ex art. 118 L.F. delle procedure fallimentari, si invitano i Curatori, nel depositare le istanze di chiusura, a verificare la completezza del fascicolo della procedura, in relazione agli aspetti sopra indicati, e ad inviare come allegati, in uno con le chiusure, i documenti richiesti.**

Laddove invece le istanze di chiusura siano già state depositate, ma su esse il Collegio non abbia ancora provveduto, si invitano i Curatori fallimentari ad integrare le istanze nei termini suddetti.

#### d) Mandati di pagamento

Si invitano i Curatori fallimentari ad inserire i mandati di pagamento in calce alle istanze di autorizzazione (unico documento telematico) al fine di consentire - qualora l'istanza risulti passibile di accoglimento - l'apposizione del visto telematico ex art. 34 l.f.

\*\*\*

Si dispone la comunicazione della presente Circolare alla cancelleria Fallimentare e la trasmissione ai Professionisti iscritti nelle liste delle procedure concorsuali; pubblicazione della stessa nel sito internet del Tribunale.

Ivrea, 16 giugno 2020

I GG.DD.

*Dott. Matteo Buffoni*

*Dott.ssa Paola Cavarero*

*Dott. Alessandro Petronzi*

Il Presidente del Tribunale  
*Dott. Vincenzo M Bevilacqua*